



Ministero della Transizione Ecologica

Regione Campania

ACCORDO DI PROGRAMMA

“Per la realizzazione del piano degli interventi di cui all’Ordinanza

15 dicembre 2020, n. 725, recante

***«Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il
completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e
bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di
Castelvoltturno, nel territorio della Regione Campania»”***

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il Decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’art. 2, il quale dispone che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” che all’ articolo 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l’altro, all’ articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il “Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 308, del 28 novembre 2006, concernente “Regolamento recante integrazioni al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il comma 1-bis, dell’articolo 250, del suddetto Decreto Legislativo, n. 152/2006, introdotto dall’articolo 37, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento

delle procedure” che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

TENUTO CONTO, inoltre, che il comma 9-bis, dell’art. 252, del già citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiunto dall’art. 53, comma 3-bis, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha individuato “quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l’area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell’Area vasta di Giugliano (Napoli)”;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 dicembre 2020, n. 725, recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvolturmo, nel territorio della Regione Campania”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, della predetta Ordinanza, che dispone che “Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e dei Laghetti di Castelvolturmo (CE), le risorse residue giacenti sulla contabilità speciale n. 1731 - intestata al dott. Mario Pasquale De Biase ai sensi dell’art. 1, comma 6, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016 - sono trasferite al bilancio della Regione Campania previa approvazione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un piano degli interventi predisposto dalla medesima regione”;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 168 del 1° ottobre 2021 concernente “Approvazione del piano degli interventi predisposto dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 dicembre 2020, n. 725, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvolturmo, nel territorio della Regione Campania»”;

VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

TENUTO CONTO che l’obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto

dall'ordinamento a carico del responsabile dell'inquinamento e, pertanto, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo di Programma oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo si configurano come interventi di competenza pubblica, in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i dell'inquinamento, inadempienti;

RITENUTO di dover disciplinare l'attuazione del piano degli interventi predisposto dalla Regione Campania e approvato con Decreto direttoriale n. 168, del 1° ottobre 2021;

RITENUTO pertanto di dover sottoscrivere il presente Accordo nel quale è disciplinato l'importo complessivo di euro 19.049.343,81 tutti a valere su risorse appostate sul bilancio della Regione Campania - ex contabilità speciale n. 1731;

CONSIDERATO che la Regione Campania è individuata quale Responsabile dell'[attuazione](#) del presente Accordo ed è, pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo;

TENUTO CONTO che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedimentali dalla Regione Campania;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.P.C.M. del 19.12.2019, registrato dalla Corte dei Conti, Reg. n. 1, Fog. 236, in data 21.01.2020, con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Lo Presti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale;

VISTA la nota prot. 141992 del 17.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso lo schema dell'Accordo di Programma *“Per la realizzazione del piano degli interventi di cui all'Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 725, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvoturno, nel territorio della Regione Campania»”* ai fini della condivisione di un testo preliminare;

VISTA la nota prot. n. 145301 del 23.12.2021, con cui la Regione ha inoltrato proposte di modifica alla bozza di Accordo di programma trasmessa dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 141992 del 17.12.2021, e la nota prot. n. 3620 del 13.1.2022 con la quale la Regione Campania ha trasmesso le schede degli interventi e relativo cronoprogramma;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma per la realizzazione del piano degli interventi di cui all’Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 725, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvolturmo, nel territorio della Regione Campania»” è approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Campania (singolarmente “la Parte”, congiuntamente “le Parti”), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

“Per la realizzazione del piano degli interventi di cui all’ Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 725, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvolturmo, nel territorio della Regione Campania»”

Articolo 1

“Premesse”

1. Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allegano, al presente Accordo, le singole Schede intervento che potranno essere aggiornate e modificate ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 4.

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Il presente Accordo di Programma disciplina l’attuazione del piano degli interventi predisposto dalla Regione Campania e approvato con Decreto del Direttore della Direzione Generale per il risanamento ambientale del Ministero della Transizione Ecologica n. 168 del 1° ottobre 2021 (“Piano degli interventi”).
2. Gli interventi di cui al Piano degli interventi saranno avviati e portati a termine dalla Regione Campania secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui alle relative schede intervento, allegate al presente Atto.

Articolo 3

“Soggetto responsabile dell’Attuazione”

1. La Regione Campania è individuata quale responsabile del presente Accordo e soggetto attuatore delle attività di cui al Piano degli interventi, come dettagliatamente indicati nella successiva Tabella 1 dell’articolo 4.
2. Alla Regione Campania compete, inoltre, il compito di:
 - monitorare lo stato di attuazione dell’Accordo;
 - trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Ministero della transizione ecologica sullo stato di avanzamento fisico-procedurale e finanziario degli interventi;
 - individuare ritardi e inadempienze nell’intera fase di attuazione del presente Accordo, assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere;
 - assumere l’iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all’art. 4, comma 6.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al pertinente Piano, dettagliati nella Tabella 1 dell’art. 4, la Regione Campania potrà avviare ogni iniziativa al fine dell’eventuale avvalimento – per il ruolo di soggetto attuatore – di società *in house* del Ministero della transizione ecologica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 250, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 4

“Piano degli Interventi”

1. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo sono di competenza pubblica, in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili della contaminazione inadempienti.
2. Le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi disciplinati nel presente Accordo sono pari complessivamente ad € 19.049.343,81. Nella successiva Tabella 1 sono elencati gli interventi di cui al Piano degli interventi.

TABELLA N. 1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI E RELATIVO COSTO	
DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO
1. Lavori di MISE delle discariche Resit cave X e Z	€ 288.009,42
2. Lavori di MISE delle aree “Ampliamento Masseria del Pozzo” e “Schiavi” I Lotto	€ 7.118.700,12
3. Lavori di MISE della discarica Novambiente	€ 5.598.127,81
4. Aggiornamento studio di fattibilità degli interventi di bonifica dell’area vasta	€ 150.000,00
5. Redazione di un rapporto finale monitoraggio dei punti d’acqua individuati nell’intorno dell’Area Vasta in loc. Masseria del Pozzo-Schiavi sita nel Comune di Giugliano in Campania; III affidamento.	€ 150.000,00

6. Procedura di chiusura a valle del completamento delle 3 fasi di attuazione del Piano di Monitoraggio redatto da ARPAC.	€ 250.000,00
7. Attività svolte da Sogesid S.p.A., fatturate e non liquidate	€ 322.490,41
8. Fabbisogno del Personale ex Ordinanza n. 725/2020	€ 988.377,90
9. Discarica “ex Resit” – costi di gestione <i>post mortem</i>	€800.000,00
10. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza d'emergenza di un primo stralcio del secondo lotto delle aree di discarica “Ampliamento Masseria del Pozzo” e “Schiavi”	€ 3.000.000,00
11. Progettazione definitiva ed esecutiva: 3. Messa in sicurezza d'emergenza “Ampliamento Masseria del Pozzo” e “Schiavi” – II lotto; 4. Messa in sicurezza d'emergenza dell'area a sud Est dalla discarica "Ampliamento Masseria del Pozzo" e "Schiavi"; 5. Interventi di messa in sicurezza d'emergenza Area Eredi Giuliani	383.638,15
VALORE COMPLESSIVO DELL' ACCORDO	19.049.343,81

4. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dalla Regione Campania.
5. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziare, il quadro finanziario e/o la copertura finanziaria dei singoli interventi potranno essere rimodulati su preventiva intesa tra le Parti.
6. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da revoche o economie comunque conseguite, ferme restando le specifiche discipline previste per le diverse fonti di finanziamento, potranno essere riprogrammate, su proposta della Regione Campania, per interventi in materia di bonifica relativi al territorio della Regione medesima.
7. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Campania garantisce che gli interventi di cui al presente Accordo non hanno usufruito né usufruiranno di ulteriori finanziamenti.

Articolo 5

“Copertura finanziaria degli interventi”

1. L'importo complessivo disciplinato dal presente Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui alla Tabella 1, articolo 4, è pari a complessivi € 19.049.343,81, a valere sulle risorse appostate sul bilancio della Regione Campania - ex contabilità speciale n. 1731.

Articolo 6

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a. rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il

ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

- c. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie disciplinate dal presente Accordo, promuovendo tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione degli interventi e rimuovendo, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
- d. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto.

Articolo 7 **“Recesso”**

- 1. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, le Parti possono recedere dal presente Accordo, dandone preavviso all'altra Parte almeno 90 giorni prima.

Articolo 8 **“Disposizioni generali e finali”**

- 1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti dalla notifica da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo, e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi come da cronoprogramma di cui al precedente art 2.
- 2. Il presente Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti.
- 3. Qualora dall'attuazione degli interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle di cui all'art. 5, le stesse non sono a carico del Ministero della transizione ecologica.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale
Dott. Giuseppe Lo Presti

Regione Campania
Struttura di Missione 7005 per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015
Dott.ssa Lucia Pagnozzi

| Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

ALLEGATO TECNICO

Schede degli interventi previsti nell'Accordo di Programma

Tabella riepilogativa degli interventi